Professioni. Un lodo arbitrale ribadisce il divieto di incarico per opere in cemento armato

Geometri, competenze limitate

Il contratto «esorbitante» è nullo e la parcella diventa inesigibile

Alessandro Galimberti

MILANO

mercoledì 11.04.2012

Il progetto redatto da un geometra in un campo esorbitante dalle sue prerogative professionali «è e rimane illegittimo, anche se controfirmato o vistato da un ingegnere e anche se un ingegnere esegua calcoli del cemento armato e diriga le relative opere».

Con questa motivazione, contenuta in un lodo arbitrale, il Comune di Mezzegra, paese sulle sponde occidentali del Lago di Como, si è visto confermare la nullità dell'incarico di un professionista con il conseguente azzeramento di tutte le pendenze collegate. Il geometra dal canto suo rivendicava il pagamento del compenso - circa 31 mila euro più interessi - per il progetto preliminare e poi definitivo di un chiosco ad uso commerciale all'interno del parco pubblico del paese, realizzati sulla base di due delibere conformi di Giunta risalenti al 2008. Il contenzioso era sorto dopo che il Comune aveva sospeso la progettazione esecutiva, rifiutandosi di pagare qualsiasi compenso al geometra.

La questione, come al solito, verteva sull'interpretazione dell'articolo 16 del regolamento

IL FASCICOLO

Al tecnico
era stata commissionata
la realizzazione
di un chiosco
nel parco municipale

professionale (Rd 274/1929) che limitala competenza del geometra alla progettazione, direzione e vigilanza di «modeste costruzioni civili» con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato;

unica eccezione, la realizzazione di piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone.

Secondo il collegio arbitrale (presidente Claudio Bocchietti, Daniela Corengia, Sergio Sartori) il divieto di utilizzo del cemento armato per i geometri nelle costruzioni civili è confermato nel Dpr 26/08/1959 che, in accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall'Ordine degli ingegneri di Venezia, aveva annullato una circolare del ministro dei Lavori pubblici che apriva qualche spiraglio per l'attività dei geometri in questo ambito.

Il collegio ha respinto come infondata anche la comanda del professionista di salvare (il diritto al pagamento per) la progettazione di massima e quella definitiva, dovendosi ritenere illegittima la sola progettazione esecutiva dell'opera in cemento armato: il lodo taccia di nullità l'intero contratto negando «qualunque competenza progettuale» in materia di cementi.

In ultimo, la decisione del collegio respinge anche la domanda residuale di un'azione di arricchimento senza causa (del Comune) poichè il diritto al compenso nascerebbe comunque da una prestazione professionale abusiva.

La decisione del collegio arbitrale lariano si inserisce nel filone giurisprudenziale anche più recente sul punto.

La Seconda civile della Cassazione, il 2 settembre scorso (sentenza 18038/11), aveva statuito che il professionista non ha diritto a ottenere il compenso per prestazioni per le quali non è abilitato, anche se queste siano state inserite, non contestate, nella fattura. Stessa decisione nella sentenza 6402 del marzo

2011, che esclude il diritto al compenso se la prestazione non si attiene alla competenza stretta dei geometri, definita dal regolamento professionale.

Secondo il presidente della categoria, Fausto Savoldi, «spesso i giudici non tengono conto che il nostro ordinamento professionale è del 1929, quando il cemento armato era agli albori. I tempi sono cambiati. È diversa la progettazione e sono differenti anche i sistemi di calcolo: ora c'è il computer. Un regolamento di ottant'anni fa non può rispecchiare l'attuale professione. Dobbiamo aggiornare quelle regole. Del resto la legge di stabilità dice che tutte le attività che non sono vietate devono ritenersi libere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo del lodo arbitrale sul sito www.ilsole24ore.com/norme

